REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
- 6 NOV. 2018
N° 216071 2 18.2

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA
PRIS N. 223

Firenze, 6 novembre 2018

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di Risoluzione in merito all'aggiornamento del PAER con la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la geotermia riveste notevole importanza nella politica energetica della Toscana ai fini del contenimento dell'energia da fonti fossili e può comportare notevoli vantaggi in termini di ricerca tecnologica e ambientale, di formazione delle risorse umane sul settore in oggetto;
- la Toscana è l'unica regione italiana a produrre energia geotermica che, se coltivata in modo corretto, è riproducibile all'infinito, alla stregua delle altre fonti rinnovabili di energia;
- pur tuttavia, da tempo è aperto un dibattito sulla necessità che tale risorsa debba essere inserita correttamente nel paesaggio affinché sia garantita la sostenibilità ambientale e la vocazione socio economica dei territori interessati;

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), istituito dalla l.r. 14/2007 ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015,

Visto il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 27 marzo 2015, n. 37,

Rilevato che:
- la programmazione regionale in materia di energia e governo del territorio sopra richiamata ha già individuato delle aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse

e fotovoltaico, mentre non risulta presente analoga individuazione delle aree non idonee per gli impianti per la produzione di energia geotermoelettrica;

Richiamati i contenuti della risoluzione n. 140 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 1° febbraio 2017 (In merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana), ed in particolare la parte del dispositivo che segue:

"a definire, anche mediante apposita integrazione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), e nel rispetto delle competenze regionali in materia, le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per il corretto inserimento degli stessi. Tale zonazione dovrà essere definita attraverso una fase di coinvolgimento dei Comuni che preveda:

1. *la predisposizione da parte della Giunta regionale delle linee guida per la determinazione delle aree non idonee, attraverso una intesa con i Comuni interessati ed una ricognizione che tenga conto sia dei vincoli esistenti di natura paesaggistica e ambientale, che della vocazione produttiva del territorio in oggetto, a partire dalle produzioni agricole di particolare pregio come per esempio le aree vitate secondo i disciplinari delle D.O.C.G. esistenti;*
2. *sulla base dei contenuti di tali linee guida, la formulazione da parte dei Comuni interessati della proposta di individuazione delle aree considerate non idonee per lo sfruttamento dell'energia geotermica all'interno dei confini comunali, coerentemente con la loro pianificazione urbanistica. Tali proposte dovranno pervenire alla Regione in un tempo congruo, e comunque non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle linee guida;*
3. *l'approvazione da parte della Regione, nei successivi 60 giorni, del dettaglio delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, una volta completata la ricognizione delle proposte inviate dai Comuni e la verifica della coerenza di tali proposte con le linee guida regionali;"*

Rilevato che le aree non idonee sono uno strumento introdotto dal DM 10/9/2010 (Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), e che l'Allegato 3 del citato DM definisce i criteri per l'individuare delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono individuate dalle Regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione;

Tenuto conto che:

- a seguito della citata risoluzione del Consiglio regionale n. 140/2017, la Giunta regionale ha stabilito, con Decisione n. 40 del 2 maggio 2017 (Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia), di dettare primi indirizzi per la predisposizione delle linee guida per la determinazione delle aree non idonee attraverso una ricognizione:

- dei vincoli esistenti di natura paesaggistica ed ambientale;
- della vocazione produttiva dei territori a partire dalle produzioni agricole di particolare pregio, richiamando integralmente la normativa in materia avanti citata;

- le linee di indirizzo di cui alla Decisione n.40/2017 sono state calibrate sui territori storicamente interessati dal fenomeno geotermico, quindi su 17 Comuni appartenenti alle province di Pisa, Siena, Grosseto ed alle aree geotermiche di Larderello-Travale e dell'Amiata, e sui territori limitrofi;

Dato atto che:
- la Giunta regionale ha pertanto attivato un'istruttoria nei confronti dei Comuni individuati di cui sopra chiedendo l'espressione di una valutazione delle caratteristiche del proprio territorio di riferimento e delle vocazioni socioeconomiche, rispetto all'individuazione delle aree non idonee alla geotermia;
- i risultati di tale istruttoria sono contenuti in un documento "Istruttoria per la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) alle attività geotermoelettriche";
- tale documento contiene le proposte deliberate da 51 Comuni della toscana: ovvero di 14 Amministrazioni comunali delle 17 interessati direttamente dalla geotermia, 23 dei 26 Comuni confinati e ulteriori 14 Comuni intervenuti nel procedimento;
- quanto riportato per ogni singolo Comune contiene le valutazioni degli stessi enti rispetto alle caratteristiche del proprio territorio, secondo i criteri del citato DM 10/9/2010, in riferimento all'inserimento di eventuali impianti geotermici;

Dato atto che nella seduta n. 120 della Quarta Commissione (Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture) del 18 settembre 2018 la Giunta ha illustrato tale lavoro istruttorio per la definizione delle aree non idonee (ANI) alle attività geotermoelettriche;

Ricordato che i pareri deliberati dai Comuni si fondano, oltre che sui criteri del DM 10/9/2010, su considerazioni generali in materia di paesaggio, espresse in virtù dei vincoli preesistenti e di quanto contenuto nel PIT con valenza di Piano Paesaggistico, considerazioni generali riguardanti la componente dell'agricoltura, così come su altri aspetti socioeconomici dei territori;

Precisato che, come espressamente riportato nel documento"Istruttoria per la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) alle attività geotermoelettriche":
- alla luce della normativa nazionale di riferimento, la disciplina delle ANI "si applica alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica (compresi i pozzi profondi), non già alle attività di ricerca superficiale, che quindi ne devono risultare escluse";
- i vincoli localizzativi identificati dai Comuni, pur rifacendosi a quelli compresi nell'elenco di cui al citato DM 10/09/2010, "non possono essere considerati preclusioni assolute alla realizzazione di un impianto geotermico; devono infatti essere messi in relazione a quanto stabilito negli strumenti di pianificazione territoriale della Regione Toscana soprattutto in riferimento alla tipologia degli impianti di alta entalpia che dovrebbero essere per lo più confinati nelle aree storicamente vocate all'attività geotermoelettrica" ("Istruttoria per la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) alle attività geotermoelettriche", pag.5);

Preso atto della ricognizione delle proposte dei Comuni inviate alla Regione Toscana sulla base delle linee guida fornite dalla stessa Regione, per la determinazione delle ANI;

Considerato che:

- i Comuni hanno inteso procedere nell'individuazione delle ANI per la geotermia tenendo conto, oltre che dei criteri del DM 10/9/2010, dei vincoli paesaggistici esistenti sul proprio territorio, altri fattori come la tipologia di impianto da realizzare, la vocazione economica del territorio, considerazioni generali rispetto alla componente agricola, soprattutto laddove è accertata la presenza di produzioni di pregio e di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.G.C., ecc.);
- alla luce di quanto contenuto nel citato documento "Istruttoria per la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) alle attività geotermoelettriche", e delle precisazioni sopra espresse, la formulazione delle proposte provenienti dai Comuni corrispondono ai criteri contenuti nelle linee guida fornite dalla Regione stessa e siano da considerarsi, sostanzialmente, in modo positivo;

Ritenuto che alla luce dell'istruttoria consegnata al Consiglio, è opportuno procedere quanto prima all'aggiornamento ed integrazione del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) vigente, nonché ad una verifica rispetto a quanto stabilito negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- in conseguenza del percorso delineato in narrativa, a presentare al Consiglio regionale quanto prima, e comunque non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente risoluzione, la proposta di aggiornamento del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), individuando le Aree Non Idonee (ANI) agli impianti di produzione di energia geotermica, e valutando, al fine di garantire a tale provvedimento adeguata cogenza, la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale.

I Consiglieri, componenti ufficio di presidenza della Quarta commissione:

STEFANO RACOZZI

GIACOMO GIANNARELLI

FRANCESCO GAZZETTI